



Unione
Nazionale
Comuni Comunità
Enti
Montani

PREMESSO :

- che con deliberazione nr. 582 del 13 dicembre 2023 avente per oggetto “Adozione comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione l’ANAC ha approvato
- un comunicato con le eventuali integrazioni indicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nel contesto dell’intesa accordata.

DATO ATTO che nella parte narrativa di tale comunicato veniva evidenziato che :

- *A partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e riferita a tutte le procedure di affidamento acquisterà piena efficacia. In particolare, verranno meno i regimi transitori previsti all’articolo 225, comma 1 (regime di pubblicità legale nei contratti pubblici), comma 2 (attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell’ecosistema di approvvigionamento digitale) e, infine, comma 3 (utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, anche con riserva). La disciplina in tema di digitalizzazione sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024. Inoltre, sempre a partire dal 1° gennaio 2024, nell’ambito del sistema di digitalizzazione, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (d’ora in poi BDNCP) renderà disponibili, mediante interoperabilità, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per garantire l’assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 28 del Codice.*
- *Al fine di consentire il passaggio ai nuovi sistemi, il 31 dicembre 2023, saranno modificate le condizioni di utilizzo del sistema Simog e sarà dismesso il servizio SmartCIG. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sarà attivata da ANAC la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) che interopererà con le piattaforme di approvvigionamento digitali utilizzate dalle stazioni appaltanti per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del CIG per le nuove procedure di affidamento e l’assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale nonché degli obblighi di trasparenza. L’applicazione della disciplina riferita alla digitalizzazione richiede alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti la necessità di cambiare le modalità di svolgimento delle procedure di gara, imponendo loro, in primo luogo, l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili.....*
- *... che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023)....*

DATO ATTO:



Unione
Nazionale
Comuni Comunità
Enti
Montani

- che pur condividendo lo spirito di semplificazione che ha animato il codice dei contratti nella finalità auspicata che la trasmissione dei dati avvenga una sola volta senza duplicazioni da parte di più piattaforme, la concreta applicazione di quanto sopra si è scontrata con la realtà operativa degli enti che per gli approvvigionamenti di forniture e servizi richiedono in gran parte SMART CIG sotto i 5000 euro;
- che inoltre pur essendo stata prorogata al 30-09 -2024 l'obbligatorietà delle piattaforme certificate, dopo le sollecitazioni ANCI, tale situazione non risolverà il problema dei piccoli fornitori presenti negli enti minori dopo tale data, i quali per forniture e servizi di modesta entità con tutta probabilità non si iscriveranno alle piattaforme e gli enti anziché richiedere forniture e servizi anche a livello locale dovranno avvalersi solo di operatori di maggiori dimensioni;
- che pertanto tutto questo è in aperta contraddizione con la politica del rilancio dei centri minori dove i piccoli operatori economici già in forte difficoltà per l'aumento dei costi di gestione vedranno diminuire ulteriormente i loro modesti introiti con la conseguente maggiore desertificazione di tali luoghi;
- che inoltre la piattaforma PCP messa a disposizione nella fase transitoria per la richiesta anche dei CIG al di sotto dei 5000 euro appare tutt'altro che un modello di semplificazione senza contare che la stessa è molte volte non funzionante a causa dell'intenso traffico di richieste e per mandare avanti i Comuni occorre fare le richieste agli orari più stravaganti;
- Che l'obbligatorietà delle piattaforme per gli affidamenti diretti fino a € 5000 appare comunque in aperto contrasto con l'articolo 1 comm 450 della legge 296/2006 che aveva esentato gli affidamenti diretti inferiori al valore di € 5000 dall'utilizzo di piattaforme, considerando che il CIG entro il suddetto importo serve ai soli fini della tracciabilità;
- Che, come già evidenziato da più parti, esiste al momento anche la problematica SPID e CIE i quali sono necessari per l'accesso ma ci si chiede se l'uso di identità personali e dei relativi apparati a supporto in particolare gli smartphone su cui ricevere gli otp o con cui inquadrare il QR CODE sia legittimo o quanto meno opportuno e crea gravi problemi organizzativi soprattutto negli enti di minori dimensioni;
- Che a quest'ultima problematica si affianca la non chiarezza tra la persona del RUP come identificato dal codice dei contratti, del responsabile di fase e del responsabile di servizio per la richiesta concreta dei CIG;
- Che troppe volte si è riscontrato che l'operatività richiesta agli enti non coincide con l'operatività delle piattaforme digitali in ritardo sulla normativa in vigore per la presenza di vecchi riferimenti.
- Che infine sono anche pervenute dagli operatori notizie circa il maggior tempo richiesto per acquisire i cig sulle piattaforme, tempo che riduce l'attività dedicata ad altre procedure o maggiori costi economici:

TUTTO quanto premesso, che evidenzia sia la limitazione della concorrenza limitando di fatto la partecipazione dei piccoli imprenditori, sia il rischio della paralisi amm.va degli apparati burocratici soprattutto degli enti di minori dimensioni sottodimensionati o l'adozione di procedure non legittime,



Unione
Nazionale
Comuni Comunità
Enti
Montani

SI CHIEDE

- Di emendare il comma 2 dell'art.225 del D.lgs. 36/2023 nel modo che segue:
- *2. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024 per lo svolgimento delle attività relative :*
- *a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;*
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
c) all'accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Comma aggiunto:

- continuano ad essere esentati dall'utilizzo delle piattaforme telematiche gli affidamenti diretti di valore inferiore a 5000 euro di cui all'art. 1 comma 450 della legge 296 del 2006 .

Pur nella consapevolezza che al di là di quanto sopra molte problematiche riguardano la mancanza di concretezza operativa da parte dell'ANAC.